



Prot 4851/2020

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA**  
**CAMERA PENALE DI COSENZA**

**PROTOCOLLO RIGUARDANTE LA GESTIONE DELLE UDIENZE, IL DEPOSITO  
DEGLI ATTI E L'ACCESSO ALLE CANCELLERIE NEL PERIODO DI EMERGENZA  
DERIVANTE DA EPIDEMIA COVID19**

Rilevato che in data 28.10.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge, di pari data, n° 137, recante *"ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;

che, in particolare, agli artt. 23 e 24 del suddetto decreto legge sono state previste specifiche disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché l'attività di deposito di atti, documenti e istanze, nella vigenza della presente emergenza epidemiologica;

ritenuto pertanto opportuno prevedere, con il presente protocollo d'intesa, specifiche linee di indirizzo inerenti al concreto esplicarsi dell'attività giurisdizionale nel settore penale, anche con riferimento agli accessi alle cancellerie e al deposito degli atti, il tutto al fine di diminuire al massimo l'ingresso contestuale al Palazzo di Giustizia;

si stabilisce quanto segue:

- 1) Tutte le udienze, sia dibattimentali che GIP-GUP, dovranno essere organizzate con fissazione ad horas delle trattazioni dei singoli processi, con l'accortezza, da parte dei giudici, di calibrare lo scaglionamento degli orari sulla base della prevedibile effettiva durata di ogni processo;
- 2) **I giudici, al fine di dare effettività a quanto indicato sub 1), organizzeranno le udienze prevedendo, se necessario, e compatibilmente con le esigenze di definizione dei processi con imputati sottoposti a misure cautelari o relativi a fatti di reato più risalenti nel tempo, la trattazione di un limitato numero di processi per udienza, escludendo quelli che presentano evidenti invalidità o impedimenti, già manifestati, dalle parti o dai testimoni;**
- 3) L'Ufficio di Procura e i difensori dovranno rispettare in maniera rigorosa, nella citazione dei testi, gli orari di fissazione dei relativi processi stabiliti dal giudice;
- 4) Tenuto conto dell'attuale limitatezza degli strumenti informatici a disposizione dei giudici per la concreta e massiva attuazione della possibilità di trattazione dei processi da remoto (con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 23 cit.), siffatta modalità di trattazione, nelle ipotesi consentite dall'art. 23 cit., si terrà solo su richiesta e con il consenso di tutte le parti, ad eccezione di quanto previsto infra, ai punti 6 e 7;
- 5) La richiesta di cui al punto 4) dovrà essere avanzata almeno dieci giorni prima della data d'udienza già fissata, a mezzo PEC, alla cancelleria interessata; in tal caso il Giudice valuterà l'istanza e, se ritenuta accoglibile, potrà disporre la trattazione del processo da remoto anche in data diversa da quella originariamente prefissata;
- 6) In ogni caso la partecipazione degli indagati o imputati sottoposti a misura cautelare in carcere avverrà a distanza, con le modalità già attuate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica, salvo casi di impossibilità di natura tecnica, che saranno esplicitati nel verbale d'udienza;

- 7) Le udienze di convalida degli arresti e/o fermi nonché gli interrogatori di garanzia avverranno preferibilmente da remoto, con le modalità indicate al quarto e quinto comma dell'art. 23 cit.;
- 8) Nelle udienze camerale nelle quali non sia prevista la presenza necessaria delle parti (a titolo esemplificativo: udienze ex artt. 409, 410, 309, 268, 464quater c.p.p., udienze ex art. 127 c.p.p. in generale, udienze ex art. 186, comma 9bis d.lvo 285/1992) le parti privilegeranno la trattazione scritta, con deposito di memorie nei termini di legge e conclusioni scritte da valere quali discussione anche ai fini della liquidazione della fase conclusoria; nel caso in cui il difensore intenda chiedere la trattazione da remoto, invierà una comunicazione scritta, a mezzo PEC, alla cancelleria competente e il Giudice provvederà come indicato al punto 5);
- 9) Con riferimento alle udienze con processi per la cui trattazione non sia stato già fissato un orario specifico nel decreto contenente la data d'udienza, le cancellerie provvederanno a comunicare al Consiglio dell'Ordine copia del ruolo di udienza con l'indicazione degli orari di trattazione di ciascun processo, con le modalità già in atto, avendo cura di indicare il numero RGNR del procedimento;
- 10) All'ingresso di tutte le aule d'udienza sarà posto dispenser con disinfettante;
- 11) In ordine al deposito di atti, memorie, documenti e istanze, atteso che allo stato non è attivo presso il tribunale di Cosenza il portale del processo penale telematico di cui all'art. 24 decreto legge 137/2020, si prevede che:- tutti gli atti saranno inviati dai difensori a mezzo PEC alle cancellerie competenti, che li acquisiranno ai fascicoli con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 24 cit.; - sarà data facoltà comunque ai difensori, fino all'attuazione del comma 2 dell'art. 24 cit., in alternativa all'invio a mezzo PEC, di depositare in modalità cartacea i seguenti atti: - impugnazioni, opposizioni a decreto penale, richieste di riti alternativi o di messa alla prova a seguito di giudizio immediato o decreto penale di condanna, richieste di riesame;
- 12) L'accesso alle cancellerie sarà consentito solo previa prenotazione a mezzo mail da inviare al cancelliere del giudice titolare del fascicolo (indirizzi mail personali indicati nelle linee guida in fase di pubblicazione), con richiesta nella quale il difensore indicherà la preferibile data dell'accesso; il personale di cancelleria avrà cura di fissare gli appuntamenti tenendo presenti le richieste dei difensori (che indicheranno l'ora e il giorno gradito), nei limiti delle disponibilità giornaliere ed evitando comunque afflussi che possano causare assembramenti negli uffici; gli accessi senza prenotazione saranno possibili solo per atti urgenti (ad esempio: deposito degli atti cartacei, sopra indicati, con termine in scadenza, impugnazioni, lista testi e altro, per cui non sia stato possibile chiedere l'accesso con prenotazione per causa di forza maggiore). Tra le attività urgenti consentite senza la prenotazione deve essere ricompresa la visione dei fascicoli delle udienze fissate nei tre giorni successivi.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Mario Spagnuolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA  
Avv. Vittorio Gallucci

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI COSENZA  
Avv. Pietro Perugini

Cosenza, 12 novembre 2020